



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	PR Liguria Fesr 2021-2027: approvazione del documento "Linee guida per le azioni di comunicazione a cura dei beneficiari" Programma regionale Liguria FESR 2021-2027
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Unità organizzativa Competitività
Dipartimento Competente	Direzione generale di area Sviluppo economico
Soggetto Emanante	Gloria DONATO
Responsabile Procedimento	Massimiliano BARBIN BERTORELLI
Dirigente Responsabile	Gloria DONATO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E) punto 26) sub - dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le “Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali Fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”;

VISTE

- la Deliberazione n. 252 del 01/04/2022 della Giunta Regionale che approva il documento Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Liguria autorizzandone l’invio al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica per l’inoltro alla competente Divisione comunitaria per l’avvio della consultazione;
- la Decisione di esecuzione della CE (2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l’Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, il quale è stato poi firmato e adottato il 19 luglio 2022;
- la Decisione di esecuzione n. C (2022) 7329 del 10/10/2022 della Commissione Europea che approva il Programma "PR Liguria FESR 2021-2027" per il sostegno al Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita" per la Regione Liguria in Italia;
- la Deliberazione al Consiglio Regionale della Liguria n. 4/2023 relativa alla presa d’atto del PR FESR Liguria 2021/2027, nel testo approvato dalla decisione della Commissione europea C(2022) 7329 del 10/10/2022.

DATO ATTO che nell’ambito del PR la Giunta Regionale ha individuato le strutture nelle quali sono incardinate le 3 Autorità del Programma e, in particolare, ha collocato: 1) l’Autorità di Gestione nell’ambito del Settore Competitività (ad oggi Unità Organizzativa), 2) l’Autorità di Audit nell’ambito del Settore Audit, Verifiche e Controlli Comunitari, 3) l’Autorità Contabile (Organismo con funzione contabile) nell’ambito del Settore Staff del Dipartimento Sviluppo Economico e Tutela del Consumatore.

CONSIDERATO, che con il PR approvato con Decisione della Commissione Europea Decisione C (2022) n. 7329 del 10/10/2022 al fine di garantire l’efficace e corretta attuazione del Programma, si individua, ai sensi dei regolamenti comunitari, l’Autorità di Gestione (AdG), l’Autorità Contabile (AC) e l’Autorità di Audit (AdA);

CONSIDERATO che l’art. 72 del citato Regolamento (UE) 2021/1060 “Funzioni dell’autorità di gestione”, stabilisce che “L’autorità di gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma”;

CONSIDERATO che l’art 48 del citato Regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce che Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma.

VISTO che il responsabile della comunicazione del Programma Regionale FESR Liguria è stato nominato con nota prot. 650645/2022 del 29/12/2022.

VISTA la D.G.R. n. 803/2022 del 05/08/2022 “Applicazione alla programmazione PR FESR 2021- 2027 delle disposizioni adottati per la programmazione POR FESR 2014/2020” con la quale vengono stanzialmente confermati i capisaldi della organizzazione regionale, per il periodo 2021-2027;

CONSIDERATO il Regolamento (UE) 2021/1060, che all'art. 50, definisce le responsabilità di comunicazione dei beneficiari e stabilisce, al punto 3, che l'Autorità di gestione applichi misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3% del contributo concesso, qualora i beneficiari non rispettino i propri obblighi e non provvedano ad azioni correttive;

PRECISATO che la Regione Liguria ha reso disponibili, sul proprio sito, indicazioni, strumenti e servizi per supportare i beneficiari nell'adempimento delle responsabilità di comunicazione sin dalla fase iniziale della programmazione 2021-2027, con l'obiettivo di ridurre al massimo l'applicazione di misure sanzionatorie da parte dell'Autorità di Gestione;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO predisporre un manuale riepilogativo di tutti gli strumenti necessari per comunicare i progetti realizzati con il Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027, denominato "Linee guida per le azioni di comunicazione a cura dei beneficiari" Versione 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; Precisato che le Linee guida potranno essere revisionate in caso di cambiamenti del contesto organizzativo, del quadro normativo o di altre condizioni che incidano sulle attività di comunicazione del predetto Programma.

DECRETA

DI APPROVARE il documento denominato "Linee guida per le azioni di comunicazione a cura dei beneficiari" Versione 1

DI PROCEDERE con successivo atto ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni in caso di cambiamenti del contesto organizzativo, del quadro normativo o di altre condizioni che incidano sulle attività di comunicazione del predetto Programma.

DI DARE ATTO che la presente decisione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

DI RENDERE NOTO il contenuto del presente atto, mediante:

pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.



Linee guida per le azioni di comunicazione a cura dei beneficiari

Programma regionale Fesr 2021-2027

Regione Liguria

INTRODUZIONE

Attraverso il Programma regionale Fesr 2021-2027, in linea con la visione strategica definita a livello regionale, Regione Liguria emana i [bandi](#) che sostengono il raggiungimento dei seguenti macro obiettivi:

- Un'Europa più intelligente
- Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio
- Un'Europa più vicina ai cittadini

Il presente manuale intende offrire ai beneficiari di queste misure un **supporto nelle attività di comunicazione** richieste sui progetti finanziati dal Programma del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2021-2027.

Attraverso queste linee guida si intende supportare i beneficiari ad ottemperare alle responsabilità previste dal Regolamento (Ue) 2021/1060.

La programmazione 2021-2027 dei Fondi europei declina a livello regionale le sfide europee per rilanciare la competitività del sistema produttivo e la buona occupazione, incentivare la trasformazione innovativa, intelligente e sostenibile del sistema regionale, favorire il protagonismo delle aree urbane per vincere le sfide della transizione e promuovere l'identità dei territori periferici per attivare nuovi processi di sviluppo sostenibile, contrastare le disuguaglianze economiche e sociali, di genere e generazionali, per assicurare una transizione giusta e il pieno coinvolgimento delle donne e dei giovani agli obiettivi di crescita e coesione.

Regioni e territori sono chiamate a realizzare azioni volte a migliorare le visibilità della politica di coesione attraverso la giusta comunicazione ai cittadini dei tanti progetti sostenuti attraverso i Fondi della politica di coesione in tutta Europa. Gli Stati membri sono corresponsabili della definizione e dell'attuazione delle politiche di coesione, pertanto "comunicare l'Europa" è una responsabilità condivisa tra le istituzioni europee, nazionali e locali.

Una comunicazione efficace, semplice e condivisa degli interventi realizzati contribuisce a far conoscere ai cittadini europei i valori europei e le ricadute delle politiche di coesione sulla vita delle persone. Inoltre, le istituzioni coinvolte hanno l'opportunità di migliorare anche la visibilità del loro operato rispetto ai cittadini, in quanto i programmi sono realizzati sul territorio dagli enti.

Attraverso questo manuale vogliamo aiutare tutti i beneficiari a realizzare attività di comunicazione coordinate che rendano riconoscibili gli interventi dell'Unione, della Regione e che diano ampio spazio ai risultati.

IDENTITÀ VISIVA

La Commissione europea, in questo settennato, ha inteso semplificare la comunicazione interna ed esterna del Programma, basandola su un'immagine unitaria, facilmente identificabile e riconducibile al fondo di finanziamento.

Per questo è stata adottata un'unica identità visiva, di facile e immediata riconoscibilità, per le iniziative di comunicazione di tutti i Programmi cofinanziati dai Fondi nell'ambito di applicazione delle politiche di Coesione. È stato definito **il logo unico nazionale** della politica di coesione 2021-2027 *Coesione Italia*, quale strumento unitario per la comunicazione dei Programmi regionali e nazionali italiani sostenuti da risorse per la coesione. Il logo **Coesione Italia** è stato declinato anche a livello regionale per dare la giusta visibilità alle Regioni che amministrano i fondi europei sui territori.

Il logo *Coesione Italia 21-27 (Liguria)*, deve sempre essere utilizzato unitamente all'emblema dell'Unione europea, della Repubblica italiana, della Regione Liguria e, qualora necessario, dell'organismo intermedio che eroga il finanziamento.

Il **blocco dei loghi** già composto (tool kit) e le linee guida per l'utilizzo dei loghi sono pubblicati sul sito regionale, all'indirizzo: [Pnrr e fondi europei - modalità di applicazione dei loghi 2021-2027 - Regione Liguria](#)

Di seguito alcuni **semplici esempi** di utilizzo coordinato dei loghi, che possono essere usati in verticale, per esempio sulle targhe e in orizzontale nella loro versione con loghi estesi o con loghi verticali. Possono anche essere usati su sfondo colorato e dopo il logo delle Regione Liguria, inserendo l'apposita barretta grigia che determina il segno grafico di separazione, è possibile aggiungere il logo del beneficiario o di un soggetto co-finanziatore.

Ecco alcuni esempi di utilizzo dei loghi

- Versione con loghi con scritte orizzontali





- Versione con loghi standard (su sfondo trasparente) in orizzontale e con loghi posti in verticale



- Versione con loghi standard su sfondo blu (scritte bianche) con spazio per il logo del beneficiario. Questa versione esiste anche su sfondo trasparente con scritte blu.



È inoltre stata predisposta la targa permanente pre-compilabile e [scaricabile dal sito](#) (A4) per facilitare l'adempimento degli obblighi di comunicazione.

I **beneficiari** dei finanziamenti europei **sono tenuti** ad utilizzare in ogni documento, strumento, materiale e prodotto di comunicazione il blocco dei loghi obbligatori, usato secondo le apposite [Linee guida](#) definite dall'Agenzia di Coesione e dalla Regione Liguria, disponibili sul sito www.regione.liguria.it

Sul sito della Regione sono [disponibili alcuni esempi](#) di realizzazione di poster, cartelloni pubblicitari, rollup e altro materiale utile ai beneficiari per aiutarli a rispettare gli obblighi di comunicazione.

Applicazione dell'identità visiva

- Utilizzo dei loghi su una card di invito per un evento con aggiunta del “logo partner”



- Realizzazione di una grafica di un volantino e per i social



- Esempi di applicazione delle grafiche (anche con “logo partner”)



Rollup

Arredi urbani



RESPONSABILITÀ DEI BENEFICIARI E SANZIONI

I beneficiari dei finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 49 e 50 del Regolamento (Ue) 2021/1060, hanno l'obbligo generale di assicurare riconoscibilità e visibilità dei finanziamenti Ue; per ogni progetto finanziato pertanto occorre mettere in evidenza emblema dell'Unione e la dichiarazione di finanziamento.

I principali obblighi informativi in capo ai beneficiari per le azioni di informazione e comunicazione previste dal Regolamento sono:

- valorizzare il cofinanziamento europeo
- comunicare con dovuto anticipo all'AdG eventi e iniziative
- documentare con immagini fotografiche e video gli stessi eventi
- raccogliere testimonianze di destinatari
- condividerne materiali con l'AdG, che provvede a metterli a disposizione di un pubblico più ampio e degli uffici della Commissione Europea deputati alla valorizzazione degli interventi.

Durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, se esiste, e sui propri social media una breve descrizione dell'operazione, compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un manifesto o targa che riporti informazioni sul progetto e sul co-finanziamento dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'art.47 del Regolamento (Ue) 2021/1060 gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari usano l'emblema dell'Unione in conformità dell'Allegato IX nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

L'Autorità di gestione sottolinea quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 50, che prevede sanzioni se il beneficiario non rispetta i propri obblighi. Questo si traduce in una riduzione del finanziamento fino al 3% del contributo nel caso il beneficiario non rispetti i propri obblighi e non provveda ad azioni correttive.

In linea con l'approccio della Commissione europea il presente documento intende aiutare i beneficiari nella realizzazione delle azioni di comunicazione e visibilità anche allo scopo di evitare eventuali sanzioni e assicurare l'adeguata applicazione di quanto previsto dal Regolamento.

Se, beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 47 o ai paragrafi 1 e 2 dell'art 50 e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata, in particolare:

- sanzione dell'1% per progetti con contributo fino a 100.000,00 €
- sanzione del 2% per progetti con contributo oltre 100.000,00 € e fino a 200.000,00 €
- sanzione del 3% per progetti con contributo superiore a 200.000,00 €.

PROGETTI DI IMPORTANZA STRATEGICA E PROGETTI CON COSTO SUPERIORE A 10 MILIONI

Sono considerati i progetti più rappresentativi dei programmi, incarnandone i principali obiettivi.

- Le operazioni di importanza strategica (OIS), definite all'interno del Programma regionale Fesr, sono progetti che forniscono un contributo fondamentale al raggiungimento degli obiettivi del programma, in particolare ci si riferisce ai:
- beneficiari i cui progetti finanziati rientrano nelle operazioni di importanza strategica definite dalla Regione
- beneficiari i cui progetti finanziati hanno un costo totale superiore a 10 milioni di euro

Nel Programma, Regione Liguria ha previsto di finanziare progetti complessi di ricerca principalmente sulle aree strategiche rappresentate dalla **Smart Specialisation Strategy** in collaborazione con i Poli di Innovazione e i distretti tecnologici per favorire la collaborazione tra imprese e sistema della ricerca e rilanciare la competitività tecnologica dei settori portanti dell'economia regionale nell'ambito dell'azione 1.1.1. L'operazione è considerata strategica in quanto promuove lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi innovativi con ricadute positive, in termini sia economici che sociali.

Tra le attività di comunicazione svolte dagli Stati membri che potrebbero evidenziare al meglio questo ruolo figurano:

- (Mini) campagne dedicate che ruotano intorno al progetto (o ai progetti)
- Organizzazione di eventi di inaugurazione
- Promozione di una forte copertura mediatica dei progetti, soprattutto quando raggiungono un certo livello di maturità (conferenza stampa, comunicato stampa, invito ai giornalisti a visitare il progetto, altri eventi mediatici)
- Diffusione delle informazioni sui progetti attraverso il portale unico/sito web dei programmi (ad esempio una sezione specifica sul portale unico)
- Sviluppo di materiale promozionale (ad esempio volantini) - anche ad uso della Commissione Queste azioni sarebbero attuate al meglio attraverso una stretta collaborazione fra l'autorità di gestione competente e il beneficiario, poiché gli sforzi comuni e coordinati producono un valore aggiunto maggiore rispetto ad azioni frammentate

Si deve organizzare almeno un evento o un'attività in cui sia evidenziato particolarmente il sostegno dell'Unione europea. Se si intende organizzare un singolo evento o attività questo può coincidere, ad esempio, con l'inaugurazione del progetto. L'Autorità di gestione e la Commissione devono essere avvisate in tempo utile così che possano partecipare all'evento.

L'evento o l'attività devono essere accessibili ai media e si dovrebbero invitare i potenziali utenti finali a dare uno sguardo ai nuovi risultati. Inoltre, tali attività potrebbero includere un open day durante la realizzazione del progetto.

SINTESI DELLE RESPONSABILITÀ DI COMUNICAZIONE



Tutti i beneficiari

- Documenti e **materiali di comunicazione** con loghi e dichiarazione che evidenzia il sostegno Ue.
- **Sito Web e social media** con descrizione del progetto che evidenzia il sostegno Ue.

Beneficiari di progetti con costo totale ≤ 500.000 €



- poster/ display elettronico formato minimo A3

Beneficiari di progetti con costo totale > 500.000 €



Se **investimenti infrastrutturali/cantiere:**
cartellone e targa al termine dei lavori

- Se **acquisto di macchinari:** targa
- Se il progetto **non comporta Investimenti infrastrutturali/acquisto di macchinari:** poste

Progetti di importanza strategica e progetti con costo totale > 10 mln €



In aggiunta alle disposizioni precedentemente indicate, il beneficiario **organizza, in collaborazione con la Regione, un evento o un'attività di comunicazione** che coinvolga in tempo utile l'Autorità di gestione del Programma e la Commissione europea.

Estratto dal Regolamento (Ue) 2001/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fesr, al Fse, al Fsc, al Fondo per la transizione giusta, al Feamp

CAPO III

Visibilità, trasparenza e comunicazione

Sezione I

Visibilità del sostegno fornito dai fondi

Articolo 46

Visibilità

Ciascuno Stato membro garantisce:

- a. la visibilità del sostegno in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dai fondi, con particolare attenzione alle operazioni di importanza strategica;
- b. la comunicazione ai cittadini dell'Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dai fondi mediante un portale web unico che offra accesso a tutti i programmi che vedono coinvolto lo Stato membro interessato.

Articolo 47

Emblema dell'Unione

Gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari usano l'emblema dell'Unione in conformità dell'allegato IX nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Articolo 48

Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione

1. Ciascuno Stato membro individua un coordinatore della comunicazione per le attività di visibilità, trasparenza e comunicazione in relazione al sostegno a carico dei fondi, anche per programmi compresi nell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) qualora lo Stato membro ospiti l'autorità di gestione. Il coordinatore della comunicazione può essere nominato al livello dell'organismo di cui all'articolo 71, paragrafo 6, e coordina le misure in materia di comunicazione e visibilità tra i programmi.

Il coordinatore della comunicazione coinvolge nelle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione gli organismi seguenti:

- a. le rappresentanze della Commissione europea e gli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri, oltre che i centri di informazione Europe Direct e altre reti pertinenti, organizzazioni di istruzione e di ricerca;
 - b. altri partner pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma. Un responsabile della comunicazione può essere responsabile di più di un programma.
 3. La Commissione gestisce una rete composta dai coordinatori della comunicazione, dai responsabili della comunicazione e da rappresentanti della Commissione a fini di scambio di informazioni sulle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Sezione II

Trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi

Articolo 49

Responsabilità dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione garantisce che, entro sei mesi dalla decisione di approvazione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.
2. L'autorità di gestione garantisce la pubblicazione sul sito web di cui al paragrafo 1, o sul portale web 'unico di cui all'articolo 46, lettera b), di un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, aggiornato almeno tre volte all'anno, con i dati indicativi seguenti:
 - a. area geografica interessata dall'invito a presentare proposte;
 - b. obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato;
 - c. tipologia di richiedenti ammissibili;
 - d. importo totale del sostegno per l'invito;
 - e. data di apertura e chiusura dell'invito.
3. L'autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico. L'elenco contiene gli elementi seguenti:
 - a. per le persone giuridiche, il nome del beneficiario e, nel caso di appalti pubblici, del contraente;
 - b. se il beneficiario è una persona fisica, nome e cognome;
 - c. per le operazioni nell'ambito del FEAMPA relative a un peschereccio, il numero di identificazione nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione,
1. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).
 - d. la denominazione dell'operazione;
 - e. lo scopo dell'operazione e i risultati attesi o conseguiti;
 - f. la data di inizio dell'operazione;
 - g. la data prevista o effettiva di completamento dell'operazione;
 - h. il costo totale dell'operazione;
 - i. il fondo interessato;
 - j. l'obiettivo specifico interessato;
 - k. il tasso di cofinanziamento dell'Unione;
 - l. l'indicatore di località o di geolocalizzazione per l'operazione e il paese interessati;
 - m. per le operazioni mobili o che riguardano diverse località, la località del beneficiario se si tratta di una persona giuridica; o la regione a livello NUTS 2 se il beneficiario è una persona fisica;
 - n. la tipologia di intervento dell'operazione in conformità dell'articolo 73, paragrafo 2, lettera g).

I dati di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono rimossi due anni dopo la data della pubblicazione iniziale sul sito.

4. I dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 o nel portale web unico di cui all'articolo 46, lettera b) del presente regolamento, in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio² che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati.
5. Prima della pubblicazione, l'autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici a norma del presente articolo.
6. L'autorità di gestione provvede affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari, siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione, e che all'Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'allegato IX. Ciò non comporta costi aggiuntivi significativi o un onere amministrativo rilevante per i beneficiari o per l'autorità di gestione.

Articolo 50

Responsabilità dei beneficiari

1. I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell'articolo 62, nei modi seguenti:
 - a. fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b. apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c. esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a quanto segue:
 - (i) operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500 000 EUR;
 - (i) operazioni sostenute dal FSE+, dal JTF, dal FEAMPA, dall'AMIF, dall'ISF o dal BMVI il cui costo totale supera 100 000 EUR;
 - d. per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
 - e. per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.Ove un beneficiario del FSE+ sia una persona fisica, o le operazioni siano sostenute a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, non si applica la prescrizione di cui al primo comma, lettera d).

In deroga al primo comma, lettere c) e d), per le operazioni sostenute dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, il documento che specifica le condizioni per il sostegno può stabilire requisiti specifici per l'esposizione pubblica delle informazioni sul sostegno fornito dai fondi ove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico in conformità dell'articolo 69, paragrafo 5.

2. Per i fondi per piccoli progetti, il beneficiario rispetta gli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento Interreg. Per gli strumenti finanziari il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c).
3. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 47 o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

Allegato IX del Regolamento (Ue) 2001/1060

Comunicazione e visibilità – Articoli 47, 49 e 50

1. Uso e caratteristiche tecniche dell'emblema dell'Unione (“emblema”)

- 1.1. L'emblema deve figurare in maniera prominente in tutti i materiali di comunicazione, come prodotti stampati o digitali, siti web e loro versione mobile, relativi all'attuazione di un'operazione e destinati al pubblico o ai partecipanti.
- 1.2. La frase “Finanziato dall'Unione europea” o “Cofinanziato dall'Unione europea” deve sempre essere scritta per esteso e posta accanto all'emblema.
- 1.3. Per il testo che accompagna l'emblema deve usarsi uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana o Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali.
- 1.4. La posizione del testo rispetto all'emblema non deve interferire in alcun modo con l'emblema.
- 1.5. La dimensione dei caratteri deve essere proporzionata alla dimensione dell'emblema.
- 1.6. Il colore dei caratteri deve essere Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo usato.
- 1.7. L'emblema non può essere modificato o fuso con altri elementi grafici o testi. Se oltre all'emblema figurano altri logotipi, l'emblema deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi. Non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi per evidenziare il sostegno dell'Unione, a parte l'emblema.
- 1.8. Qualora nello stesso sito siano attuate varie operazioni, con il sostegno dello stesso o di diversi strumenti di finanziamento, o se sono previsti ulteriori finanziamenti per la stessa operazione in una data successiva, deve essere esposta almeno una targa o un cartellone.
- 1.9. Istruzioni grafiche per l'emblema e definizione dei colori standard


DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile, poiché 12 è simbolo di perfezione e unità.

B. DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

C. DESCRIZIONE GEOMETRICA



L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella del ghindante. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte iscritte nella circonferenza di un cerchio invisibile, il cui raggio è pari a $1/18$ dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Nel cerchio, le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio. Il numero delle stelle è invariabile.

D. COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell'emblema sono: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo, PANTONE YELLOW per le stelle.

E. RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti usando i quattro colori della quadricromia.

PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di "Process Yellow".

PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % di "Process Cyan" con l'80 % di "Process Magenta".

INTERNET

Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

RIPRODUZIONE MONOCROMA

Se si usa il nero, delimitare il rettangolo con un filetto in nero e inserire le stelle in nero su campo bianco.



Se si usa il blu (Reflex Blue), utilizzarlo al 100 % e riprodurre le stelle in negativo, in bianco.



RIPRODUZIONE SU FONDO COLORATO

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25° dell'altezza del rettangolo.



I principi relativi all'uso dell'emblema da parte di terzi sono definiti in un accordo amministrativo con il Consiglio d'Europa relativo [all'utilizzo dell'emblema europeo da parte di terzi](#).

2. La licenza sui diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 49, paragrafo 6, conferisce all'Unione almeno i diritti seguenti:

- 2.1. uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell'Unione e alle autorità degli Stati membri e ai loro dipendenti;
- 2.2. riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte;
- 2.3. comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione;
- 2.4. distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma;
- 2.5. conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità;
- 2.6. sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.

Autorità di gestione
Programma regionale Fondo europeo di sviluppo regionale
Dipartimento Sviluppo economico

Per informazioni

infoporfesr@regione.liguria.it

[Pagina web di riferimento del PR Fesr Liguria](#)

[Link di riferimento per l'applicazione dei loghi 2021-2027](#)





Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE LIGURIA

Identificativo atto: 2024-AM-3580

Area tematica: Attività produttive > Attività Produttive ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Gloria DONATO		-	20-05-2024 18:44
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Gloria DONATO		-	20-05-2024 18:44
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Massimiliano BARBIN BERTORELLI		-	16-05-2024 10:30

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria